



European Securities and
Markets Authority

Orientamenti

**in materia di informativa alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 37
del regolamento FCM**



Indice

I.	Ambito di applicazione	4
II.	Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni	5
III.	Finalità	6
IV.	Conformità e obblighi di segnalazione.....	7
4.1	Status degli orientamenti	7
4.2	Obblighi di segnalazione (specifici per le autorità competenti)	7
V.	Indicazioni specifiche relative al modulo per la trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo 37 del regolamento FCM	8
5.1	Principi generali	8
5.1.1	Informativa e periodi di trasmissione	8
5.1.2	Procedura per la prima segnalazione	8
5.1.3	Procedure applicabili ai gestori degli FCM in caso di nuove frequenze di segnalazione o di modifiche delle segnalazioni	9
5.1.4	Tasso di cambio stabilito dalla BCE (indicato nei campi A.4.1, A.6.12, A.6.16, A.6.30, A.6.34, A.6.52, A.6.54, A.6.56, A.6.67, A.6.70, A.6.80, A.6.91, A.6.93, A.6.97, B.1.11, B.1.13)	10
5.1.5	Campi facoltativi e campi obbligatori	10
5.1.6	Osservazioni su un elemento segnalato	11
5.1.7	Significato del simbolo “%” (campi A.4.5, A.4.6, A.4.7, A.4.8, A.4.9, A.4.10, da A.5.1 ad A.5.9, A.7.1, A.7.2, A.7.3, A.7.4, A.7.7) e utilizzo della cifra “0” ai fini della compilazione del modulo per la trasmissione delle informazioni	11
5.2	Blocchi (insieme di campi)	12
5.2.1	Stato membro in cui l’FCM è autorizzato (campo A.1.9)	12
5.2.2	Stati membri in cui l’FCM è commercializzato (campo A.1.10)	12
5.2.3	Data di avvio dell’operatività dell’FCM (campo A.1.11)	12
5.2.4	Valuta di base dell’FCM (campo A.1.12)	12
5.2.5	FCM feeder di FCM commercializzati soltanto attraverso un piano di risparmio dei dipendenti (campi da A.3.1 ad A.3.4)	13
5.2.6	Categorie di azioni/quote (campi da A.3.5 ad A.3.7)	13
5.2.7	Fusione di un FCM (campo A.3.8)	14
5.2.8	Liquidazione di un FCM (campo A.3.9)	14
5.2.9	Sostituzione del gestore di un FCM	14
5.2.10	Revoca dell’autorizzazione di un FCM	14

5.2.11 Rilascio dell'autorizzazione a un FCM a seguito di un cambiamento di strategia di un fondo non FCM esistente	14
5.2.12 FCM multicomparto	15
5.2.13 Profilo di liquidità del portafoglio (campo A.4.7)	16
5.2.14 Rendimenti cumulativi (campo A.4.8).....	16
5.2.15 Andamento della categoria di azioni più rappresentativa (campo A.4.9) ...	16
5.2.16 Volatilità mensile del portafoglio e volatilità mensile del portafoglio del NAV ombra (se applicabile) (campo A.4.10)	17
5.2.17 Risultati delle prove di stress (campi da A.5.1 ad A.5.10).....	18
5.2.18 Descrizione delle attività dello strumento del mercato monetario (campo A.6.2), delle cartolarizzazioni ammissibili o dell'ABCP (campo A.6.21), dell'azione o quota di altri FCM (campo A.6.61), del deposito o delle attività detenute a titolo accessorio (campo A.6.72) e dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (campo A.6.82)	37
5.2.19 CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dello strumento del mercato monetario (campo A.6.4), dello strumento finanziario derivato (campo A.6.43), dell'azione o quota di altri FCM (campo A.6.64), del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio (campo A.6.74), dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (campo A.6.84) e dell'attività di cui al campo B.1.3	37
5.2.20 Paese delle attività (campi A.6.8, A.6.23, A.6.50, A.6.66, A.6.75, A.6.85)	38
5.2.21 Corso secco dello strumento del mercato monetario (campi A.6.12 e A.6.13), delle cartolarizzazioni ammissibili o dei commercial paper garantiti da attività (campi A.6.30 e A.6.31).....	38
5.2.22 Interessi maturati (A.6.14 e A.6.15), valore di mercato complessivo dello strumento del mercato monetario (A.6.16 e A.6.17) e metodo utilizzato per determinare il prezzo dello strumento del mercato monetario (A.6.18)	39
5.2.23 Descrizione delle cartolarizzazioni ammissibili o commercial paper garantiti da attività (campo A.6.21), LEI (campo A.6.24) e denominazione del promotore (campo A.6.25).....	39
5.2.24 Tipologia contrattuale del contratto derivato (campo A.6.39)	39
5.2.25 Denominazione del sottostante (campo A.6.45)	40
5.2.26 Esposizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (campi A.6.91 e A.6.92)	40
5.2.27 Procedura di valutazione interna del credito (campi A.6.19, A.6.37 e A.6.95)	41
5.2.28 Concentrazione degli investitori (campo A.7.2).....	42

5.2.29 Ripartizione per gruppi di investitori (campo A.7.3) e ripartizione geografica degli investitori per paese (campo A.7.4).....	43
5.2.30 Periodo di notifica richiesto agli investitori (campo A.7.6).....	44
5.2.31 Disposizioni in materia di liquidità (campo A.7.7)	44
5.2.32 Informazioni sulle passività dell'FCM: sottoscrizioni (A.7.9), rimborsi (A.7.10), pagamenti agli investitori (A.7.11), tasso di cambio (A.7.12)	44
5.2.33 Informazioni sul prezzo indicato nei campi B.1.4, B.1.5 (prezzo al verificarsi dell'evento, usando il metodo del costo ammortizzato per il campo B.1.5), B.1.8 (scostamento di prezzo minimo tra i due valori indicati nel campo B.1.8), B.1.9 (per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare lo scostamento di prezzo massimo tra i due valori) e la differenza media tra i due valori indicati nel campo B.1.7.	45
VI. Allegato.....	46
Allegato I	46
Codici CFI per i titoli ammissibili	46
Allegato II	49

I. Ambito di applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti nonché agli FCM e ai relativi gestori quali definiti nel regolamento FCM.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano in riferimento all'articolo 37 del regolamento FCM e al modulo per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione in materia di informativa.

Data di applicazione

3. I presenti orientamenti si applicano a partire da due mesi dopo la loro pubblicazione sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE.

II. Riferimenti normativi, abbreviazioni e definizioni

Riferimenti normativi

Regolamento ESMA Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione¹

Regolamento FCM Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari²

Regolamento di esecuzione in materia di informativa Regolamento di esecuzione (UE) 2018/708 della Commissione, del 17 aprile 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il modulo che i gestori di fondi comuni monetari devono utilizzare per l'informativa alle autorità competenti, come previsto dall'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio³

Abbreviazioni

ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

UE Unione europea

FCM Fondo comune monetario

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

² GU L 169 del 30.6.2017, pag. 8.

³ GU L 119 del 15.5.2018, pag. 5.

III. Finalità

4. I presenti orientamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento ESMA. Hanno lo scopo di istituire pratiche di vigilanza coerenti, efficienti ed efficaci e garantire un'applicazione comune, uniforme e coerente dell'articolo 37 del regolamento FCM e del regolamento di esecuzione in materia di informativa. In particolare, gli orientamenti mirano a fornire assistenza in merito ai contenuti dei campi del modulo per la trasmissione delle informazioni incluso nell'allegato del regolamento di esecuzione in materia di informativa.

IV. Conformità e obblighi di segnalazione

4.1 Status degli orientamenti

5. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le autorità competenti e i partecipanti ai mercati finanziari devono compiere ogni sforzo per conformarsi ai presenti orientamenti. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi integrandoli nei propri quadri giuridici e/o di vigilanza nazionali, a seconda dei casi, anche laddove vi siano orientamenti specifici diretti principalmente ai partecipanti ai mercati finanziari. In questo caso, le autorità competenti dovrebbero far sì che, esercitando la facoltà di vigilanza, i partecipanti ai mercati finanziari si conformino agli orientamenti.

4.2 Obblighi di segnalazione (specifici per le autorità competenti)

6. Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA se i) sono conformi, ii) non sono conformi, ma intendono conformarsi, o iii) non sono conformi e non intendono conformarsi agli orientamenti. In caso di non conformità, le autorità competenti devono inoltre notificare all'ESMA, entro due mesi dalla data di pubblicazione degli orientamenti sul sito web dell'ESMA in tutte le lingue ufficiali dell'UE, i motivi per cui non rispettano tali orientamenti. Un modello di notifica è disponibile sul sito web dell'ESMA che, una volta compilato, è trasmesso all'Autorità stessa.

V. Indicazioni specifiche relative al modulo per la trasmissione delle informazioni ai sensi dell'articolo 37 del regolamento FCM

5.1 Principi generali

7. La presente sezione comprende i principi generali applicabili a tutte le informative relative agli FCM. Inoltre, fornisce ulteriori orientamenti in materia di informativa e periodi di riferimento, nonché sulla procedura per la prima segnalazione.

5.1.1 Informativa e periodi di trasmissione

8. I periodi di riferimento sono allineati al sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET).

9. **Il calendario del trasferimento espresso (TARGET) e i periodi di riferimento dovrebbero scadere l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno.** Ciò significa che gli FCM soggetti agli obblighi di segnalazione annuale dovrebbero trasmettere le proprie segnalazioni una volta all'anno l'ultimo giorno di dicembre. Gli FCM soggetti agli obblighi di segnalazione trimestrale dovrebbero trasmettere le proprie segnalazioni a cadenza trimestrale l'ultimo giorno dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre.

10. Se l'ultimo giorno di un periodo di riferimento in una giurisdizione di un FCM soggetto agli obblighi di segnalazione è festivo e per tale data non sono disponibili informazioni, l'FCM dovrebbe utilizzare le informazioni del giorno immediatamente precedente per cui sono disponibili informazioni; tuttavia la data di segnalazione dovrebbe restare l'ultimo giorno del periodo di riferimento in base al calendario del sistema TARGET. In tutti questi casi i gestori dell'FCM potrebbero inviare le proprie segnalazioni all'autorità competente dell'FCM entro i 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre o dell'anno in questione.

5.1.2 Procedura per la prima segnalazione

11. **Può accadere che i gestori degli FCM non abbiano alcuna informazione da segnalare sugli FCM. In tale scenario, i gestori degli FCM dovrebbero comunque trasmettere una segnalazione alle rispettive autorità nazionali competenti indicando in un campo specifico che non sono disponibili informazioni.**

12. **La prima segnalazione dovrebbe riguardare il periodo compreso tra la data di autorizzazione dell'FCM (data effettiva) e la scadenza del periodo di riferimento.**

13. I gestori degli FCM dovrebbero trasmettere alle rispettive autorità nazionali competenti le informazioni relative all'intero periodo di riferimento una sola volta per ogni periodo di riferimento. Ad esempio, i gestori degli FCM soggetti agli obblighi di segnalazione annuale dovrebbero trasmettere alle rispettive autorità nazionali competenti una sola

segnalazione per ogni periodo annuale (che termina sempre il 31 dicembre dell'anno in questione). I gestori degli FCM soggetti agli obblighi di segnalazione trimestrale dovrebbero trasmettere alle rispettive autorità nazionali competenti una sola segnalazione per ogni periodo trimestrale.

5.1.3 Procedure applicabili ai gestori degli FCM in caso di nuove frequenze di segnalazione o di modifiche delle segnalazioni

14. In riferimento alle soglie di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento FCM, ai fini del modulo per la trasmissione delle informazioni si considera che il valore complessivo delle attività gestite sia pari al NAV, come indicato nel campo A.4 (A.4.1 e A.4.2). Inoltre, il NAV dovrebbe essere misurato quando il dato corrispondente è messo a disposizione a cadenza trimestrale (ultimo giorno del trimestre).

15. Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento FCM, per gli FCM le cui attività gestite (pari al NAV, come specificato nel precedente paragrafo) non superano complessivamente 100 000 000 EUR, il gestore dell'FCM trasmette almeno annualmente informazioni all'autorità competente dell'FCM. In tal caso il gestore dell'FCM ha tuttavia la possibilità di trasmettere le informazioni anche a cadenza trimestrale.

16. Al fine di determinare gli obblighi di segnalazione, i gestori degli FCM devono verificare trimestralmente il NAV dell'FCM l'ultimo giorno di ciascuno dei primi tre trimestri:

- (i) se alla fine del trimestre considerato il NAV dell'FCM è inferiore alla soglia di 100 000 000 EUR, il gestore non è soggetto ad alcun obbligo di segnalazione;
- (ii) se alla fine del trimestre considerato il NAV dell'FCM è pari o superiore alla soglia di 100 000 000 EUR, il gestore ha l'obbligo di trasmettere una segnalazione per il periodo comprendente tutti gli ultimi trimestri che non sono stati oggetto di segnalazioni;
- (iii) il gestore ha l'obbligo di trasmettere alla fine dell'anno una segnalazione per il periodo comprendente tutti gli ultimi trimestri che non sono stati oggetto di segnalazioni.

Unitamente all'anno di segnalazione, il gestore dell'FCM dovrebbe indicare il periodo di riferimento per cui viene presentato il modulo per la trasmissione delle informazioni. Il periodo di riferimento è definito dal trimestre in cui esso inizia e dal trimestre in cui termina. Questi principi si applicano a seconda delle diverse possibilità descritte nella seguente tabella.

Verifica della soglia di 100 000 000 EUR del NAV alla fine del trimestre				
	T1	T2	T3	T4
Scenario 1	<i>superiore</i>	<i>superiore</i>	<i>superiore</i>	<i>superiore/inferiore</i>
Obbligo di segnalazione	dal T1 al T1	dal T2 al T2	dal T3 al T3	dal T4 al T4
Scenario 2	<i>superiore</i>	<i>superiore</i>	<i>inferiore</i>	<i>superiore/inferiore</i>
Obbligo di segnalazione	dal T1 al T1	dal T2 al T2	dal T3 al T4	
Scenario 3	<i>superiore</i>	<i>inferiore</i>	<i>superiore</i>	<i>superiore/inferiore</i>

Obbligo di segnalazione	dal T1 al T1	dal T2 al T3		dal T4 al T4
Scenario 4	<i>superiore</i>	<i>inferiore</i>	<i>inferiore</i>	<i>superiore/inferiore</i>
Obbligo di segnalazione	dal T1 al T1	dal T2 al T4		
Scenario 5	<i>inferiore</i>	<i>superiore</i>	<i>superiore</i>	<i>superiore/inferiore</i>
Obbligo di segnalazione	dal T1 al T2		dal T3 al T3	dal T4 al T4
Scenario 6	<i>inferiore</i>	<i>superiore</i>	<i>inferiore</i>	<i>superiore/inferiore</i>
Obbligo di segnalazione	dal T1 al T2		dal T3 al T4	
Scenario 7	<i>inferiore</i>	<i>inferiore</i>	<i>superiore</i>	<i>superiore/inferiore</i>
Obbligo di segnalazione	dal T1 al T3			dal T4 al T4
Scenario 8	<i>inferiore</i>	<i>inferiore</i>	<i>inferiore</i>	<i>superiore/inferiore</i>
Obbligo di segnalazione	dal T1 al T4			

5.1.4 Tasso di cambio stabilito dalla BCE (indicato nei campi A.4.1, A.6.12, A.6.16, A.6.30, A.6.34, A.6.52, A.6.54, A.6.56, A.6.67, A.6.70, A.6.80, A.6.91, A.6.93, A.6.97, B.1.11, B.1.13)

17. I campi A.4.1, A.6.12, A.6.16, A.6.30, A.6.34, A.6.52, A.6.54, A.6.56, A.6.67, A.6.70, A.6.80, A.6.91, A.6.93, A.6.97, B.1.11 e B.1.13 del regolamento di esecuzione in materia di informativa specificano che, se la valuta di base non è l'euro, il tasso di cambio da utilizzare è quello stabilito dalla BCE (alla fine del trimestre).

18. I tassi di cambio di riferimento tra l'euro e le altre valute sono quotati dalla BCE come valuta di base contro l'euro (ad esempio, espresso come 1 EUR = 129,04 JPY al 29 giugno 2018). Pertanto, il valore indicato nei campi nella valuta di base dovrebbe essere diviso per questo tasso. Se, ad esempio, alla fine del T2 2018 (ultimo giorno lavorativo: 29 giugno 2018) il NAV del fondo è espresso in JPY e ha un valore pari a 150 miliardi di yen giapponesi (valore riportato nel campo A.4.2), il valore da indicare nel campo A.4.1 sarebbe $150 \text{ miliardi} / 129,04 = 1 \text{ 162 miliardi di EUR}$ (qui arrotondato a 10^{-3}).

5.1.5 Campi facoltativi e campi obbligatori

19. Le informazioni indicate come

- obbligatorie dovrebbero essere segnalate da tutti i gestori di FCM;
- facoltative dovrebbero essere segnalate dal gestore dell'FCM, tranne nel caso in cui l'obbligo di segnalazione delle informazioni in questione non si applichi a quello specifico FCM in quello specifico momento;
- condizionali sono collegate ad altre informazioni (indicatori) contenute nel modulo per la trasmissione delle informazioni. Se la risposta a questi indicatori è "sì", è obbligatorio segnalare la corrispondente informazione condizionale. Se, invece, la risposta a questi indicatori è "no", non è necessario segnalare la corrispondente informazione condizionale.

5.1.6 Osservazioni su un elemento segnalato

20. Nel contesto della banca dati sugli FCM è predisposto un elenco a discesa dei campi per i quali il gestore dell'FCM è autorizzato a fornire ogni osservazione utile. L'elenco sarà incluso nel modulo elettronico a uso dei gestori. I gestori dovrebbero usare questo elenco a discesa dei campi per inserire le proprie osservazioni.

5.1.7 Significato del simbolo “%” (campi A.4.5, A.4.6, A.4.7, A.4.8, A.4.9, A.4.10, da A.5.1 ad A.5.9, A.7.1, A.7.2, A.7.3, A.7.4, A.7.7) e utilizzo della cifra “0” ai fini della compilazione del modulo per la trasmissione delle informazioni

21. Per quanto riguarda i diversi campi (campi A.4.7, A.7.2, A.7.3, A.7.4) in cui vanno segnalate percentuali la cui somma è pari al 100 %, i gestori dovrebbero accertarsi che la somma delle percentuali indicate (se pertinente) sia pari al 100 %. Le percentuali dovrebbero essere indicate come numeri compresi tra 0 e 100. Per esempio, “53 %” dovrebbe essere indicato come “53” (e non “0,53”). Lo stesso vale per il campo A.4.7, che non comprende il simbolo “%” nella colonna “Dati trasmessi” del regolamento di esecuzione in materia di informativa.

22. Le autorità competenti dovrebbero respingere qualsiasi informativa in cui la somma delle percentuali riportate (se pertinente) non è pari al 100 %.

23. Inoltre, se un gestore di un FCM utilizza la cifra “0” per compilare uno dei campi del modulo per la trasmissione delle informazioni relative al proprio FCM, lo “0” dovrebbe indicare soltanto un valore numerico (0) e null'altro (ad esempio “mancata trasmissione”, “non rilevante”, “non applicabile” o “nessuna informazione disponibile”).

5.2 Blocchi (insieme di campi)

24. Questa sezione comprende indicazioni specifiche relative a ciascun blocco di campi del modulo per la trasmissione delle informazioni ed esamina i campi pertinenti in riferimento a un determinato tema, fornendo orientamenti e assistenza per popolarli. I blocchi sono strutturati in modo da essere indipendenti gli uni dagli altri.

Blocco 1 – Caratteristiche dell’FCM

5.2.1 Stato membro in cui l’FCM è autorizzato (campo A.1.9)

25. Il campo A.1.9 si riferisce a una forma singolare (“Stato membro”), mentre il campo A.1.10 si riferisce a una forma plurale (“Stati membri”). La forma singolare riguarda il caso di un FCM dell’UE, ma non il caso di un FCM non UE se lo stesso FCM può avere diverse autorità competenti [ad esempio un FCM di tipo FIA non UE commercializzato nell’UE in vari Stati membri senza passaporto; cfr. articolo 2, paragrafo 17, lettera c), punto i), del regolamento FCM]. In questo caso, lo Stato membro da segnalare nel campo A.1.9 è lo Stato membro dell’autorità competente a cui viene trasmessa la segnalazione.

26. In riferimento allo Stato membro in cui l’FCM è autorizzato (campo A.1.9), nel caso specifico di un FCM non UE che potrebbe avere diverse autorità competenti, nel campo citato dovrebbero essere riportati tutti i diversi Stati membri in questione. Va rilevato che una stessa informazione relativa a un FCM specifico va segnalata alle differenti autorità nazionali competenti in modalità identiche.

5.2.2 Stati membri in cui l’FCM è commercializzato (campo A.1.10)

27. In riferimento agli Stati membri in cui l’FCM è commercializzato (campo A.1.10), dovrebbero essere riportati in tale campo tutti gli Stati membri interessati (ove applicabile), mentre nel caso specifico di un FCM non commercializzato in nessuno Stato membro si dovrebbe indicare “non europeo”.

5.2.3 Data di avvio dell’operatività dell’FCM (campo A.1.11)

28. La data di avvio dell’operatività di un FCM quale indicata nel campo A.1.11 è la data in cui è calcolato il primo NAV dell’FCM. Se l’FCM era un fondo preesistente al quale è stata rilasciata l’autorizzazione in quanto FCM conformemente al regolamento FCM, la data di avvio dell’operatività dovrebbe essere la data in cui è calcolato il primo NAV di tale fondo in quanto FCM (conformemente al regolamento FCM).

5.2.4 Valuta di base dell’FCM (campo A.1.12)

29. La valuta di base dell’FCM riportata nel campo A.1.12 dovrebbe essere la stessa che è indicata nel prospetto dell’FCM. Se un FCM è composto da categorie di

azioni differenti che si distinguono per la valuta di base, la valuta di base da indicare nel campo A.1.12 è quella specificata nei documenti contabili di riferimento dell'FCM.

30. Inoltre, per quanto riguarda la valuta di base dell'FCM (campo A.1.12), si fa notare che, nel caso particolare di valute con più codici (ad esempio valute onshore/offshore come il cinese renminbi, i cui codici sono CNY/CNH), gli strumenti devono essere indicati con un unico codice valutario (onshore, in questo caso CNY; cfr. i codici di cui all'elenco ufficiale ISO) e il loro valore deve essere convertito in EUR al tasso di cambio applicabile (ad esempio gli strumenti denominati in CNH vanno riportati con il codice valutario CNY e convertiti in EUR al tasso di cambio EUR/CNY applicabile).
31. Infine, se la valuta di base dell'FCM è l'euro, non occorre compilare i campi A.4.2, A.6.13, A.6.15, A.6.17, A.6.31, A.6.33, A.6.35, A.6.53, A.6.55, A.6.57, A.6.68, A.6.71, A.6.81, A.6.92, A.6.94, A.6.98, B.1.12 e B.1.14.

5.2.5 FCM feeder di FCM commercializzati soltanto attraverso un piano di risparmio dei dipendenti (campi da A.3.1 ad A.3.4)

32. **I gestori degli FCM dovrebbero trattare gli FCM feeder di uno stesso fondo master singolarmente. Non dovrebbero aggregare tutte le informazioni sugli FCM feeder dello stesso o degli stessi fondi master in un'unica segnalazione (ossia una segnalazione contenente tutte le informazioni sugli FCM feeder e sul o sui relativi FCM master).**
33. **Quando segnalano le informazioni sugli FCM feeder, i gestori degli FCM dovrebbero individuare l'FCM master in cui ogni FCM feeder investe, senza tuttavia verificare le partecipazioni dell'FCM o degli FCM master. Se del caso, i gestori degli FCM dovrebbero trasmettere anche informazioni dettagliate sugli investimenti effettuati al livello degli FCM feeder, come gli investimenti in strumenti finanziari derivati.**
34. Inoltre, in riferimento al campo A.3.1, se l'FCM soddisfa le condizioni di cui all'articolo 16, paragrafo 5, del regolamento FCM si deve indicare se l'FCM è un fondo master o feeder [selezionare un'opzione]; se il fondo non è né feeder né master si dovrebbe aggiungere l'opzione "nessuno" (NONE). Tale opzione sarà aggiunta nel modulo per la trasmissione delle informazioni a uso dei gestori degli FCM.

5.2.6 Categorie di azioni/quote (campi da A.3.5 ad A.3.7)

35. **Per quanto riguarda gli FCM con differenti categorie di azioni/quote denominate in valute diverse (campo A.3.7), il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare tutte le differenti valute delle singole categorie di azioni/quote, indicando quale valuta è riferita a quale categoria di azioni.**
36. **Inoltre, in riferimento all'ISIN delle differenti categorie di azioni/quote (campo A.3.6), data l'interazione con il campo A.7.5 i gestori degli FCM dovrebbero**

individuare quale categoria di azioni o quote dell'FCM è la più grande tra quelle riportate nell'elenco del campo A.3.6.

5.2.7 Fusione di un FCM (campo A.3.8)

37. I gestori degli FCM fusi dovrebbero trasmettere alla rispettiva autorità nazionale competente l'ultima segnalazione relativa all'FCM entro 30 giorni dalla fine del trimestre in cui l'FCM è stato fuso.

5.2.8 Liquidazione di un FCM (campo A.3.9)

38. Le procedure di liquidazione possono variare a seconda del tipo di FCM gestito e della giurisdizione dell'FCM. A seconda delle situazioni, l'ultima segnalazione potrebbe non contenere alcuna informazione (se sono state liquidate tutte le posizioni dell'FCM); diversamente la segnalazione potrebbe essere completa. In alcuni casi, infatti, un FCM che viene sottoposto a procedura di liquidazione (procedura amministrativa) non è più gestito dal gestore e la liquidazione è affidata invece a un liquidatore. In tal caso, il gestore dell'FCM dovrebbe trasmettere alle autorità nazionali competenti dell'FCM una segnalazione relativa all'FCM prima che il liquidatore assuma la responsabilità della liquidazione.
39. I gestori degli FCM dovrebbero trasmettere l'ultima segnalazione relativa all'FCM entro 30 giorni dalla fine del trimestre in cui l'FCM è stato liquidato o posto in liquidazione.

5.2.9 Sostituzione del gestore di un FCM

40. In caso di sostituzione del gestore di un FCM in un momento compreso tra due date di segnalazione, il gestore precedente non dovrebbe trasmettere alcuna informazione alla fine del periodo di riferimento. Le informazioni dovrebbero, invece, essere trasmesse dal nuovo gestore dell'FCM alla fine del periodo di riferimento che comprende l'intero periodo, sulla base delle informazioni fornite dal precedente gestore dell'FCM.

5.2.10 Revoca dell'autorizzazione di un FCM

41. I gestori degli FCM dovrebbero trasmettere l'ultima segnalazione relativa all'FCM entro 30 giorni dalla fine del trimestre in cui è stata revocata l'autorizzazione dell'FCM.

5.2.11 Rilascio dell'autorizzazione a un FCM a seguito di un cambiamento di strategia di un fondo non FCM esistente

42. Se il gestore di un fondo ottiene l'autorizzazione di un FCM conformemente al regolamento FCM per le finalità di quel fondo specifico a seguito di un cambiamento della sua strategia, le informazioni dovrebbero essere trasmesse dal gestore del nuovo FCM alla fine del periodo di riferimento che comprende

l'intero periodo considerato, a partire dalla data in cui il fondo ottiene l'autorizzazione come FCM.

5.2.12 FCM multicomparto

- 43. Se un FCM assume la forma di un FCM a comparti multipli, le informazioni specifiche relative all'FCM dovrebbero essere trasmesse al livello dei comparti.**
44. La frequenza di segnalazione di un FCM non dipende dalla sua struttura giuridica. Ogni FCM – che si tratti o meno di comparti del medesimo FCM multicomparto – deve essere trattato separatamente ai fini degli obblighi di segnalazione (compresa la frequenza di segnalazione).

Blocco 2 – Indicatori del portafoglio

5.2.13 Profilo di liquidità del portafoglio (campo A.4.7)

45. **I gestori degli FCM dovrebbero comunicare la percentuale del portafoglio del fondo che può essere liquidata alle normali condizioni di mercato entro ciascuno dei periodi di liquidità specificati. Il totale dovrebbe essere pari al 100%.**
46. **Se le singole posizioni sono parti potenziali importanti della stessa operazione, i gestori degli FCM dovrebbero raggruppare tutte queste posizioni in base al periodo di liquidità della parte meno liquida.**
47. I gestori degli FCM dovrebbero adottare un approccio prudente quando trasmettono informazioni sulla liquidità del portafoglio. Nel caso in cui la vendita abbia un impatto non trascurabile sul profilo di liquidità dell'FCM, i gestori degli FCM dovrebbero tenere conto dell'intervallo di tempo necessario affinché i proventi della vendita diventino disponibili su un conto di tesoreria.

5.2.14 Rendimenti cumulativi (campo A.4.8)

48. **In riferimento al campo A.4.8 del regolamento di esecuzione in materia di informativa, il valore dei rendimenti cumulativi da segnalare dovrebbe essere quello dei rendimenti netti. Il gestore di un FCM deve trasmettere i rendimenti cumulativi della categoria di azioni più rappresentativa quale definita nel campo A.4.9. La base per la definizione del periodo dei rendimenti cumulativi da segnalare dovrebbe essere la data di scadenza della segnalazione.**

5.2.15 Andamento della categoria di azioni più rappresentativa (campo A.4.9)

49. A norma del campo A.4.9 del regolamento di esecuzione in materia di informativa, il gestore di un FCM deve trasmettere l'andamento nell'anno solare della categoria di azioni più rappresentativa. La base per la definizione del periodo considerato è l'anno solare. Ciò significa che si dovrebbe segnalare lo stesso valore per tutti i trimestri dell'anno per N-1, N-2 e N-3.
50. In riferimento al campo A.4.9 del regolamento di esecuzione in materia di informativa concernente l'andamento nell'anno solare della categoria di azioni più rappresentativa, **per “categoria di azioni più rappresentativa” si dovrebbe intendere la categoria di azioni che alla fine del periodo di riferimento è associata alla quota di NAV più elevata, a meno che circostanze specifiche giustifichino la scelta di un'altra categoria di azioni.** Inoltre, non si dovrebbero trasmettere informazioni se la data di creazione dell'FCM precede la data di scadenza della segnalazione di meno di 12 mesi.

5.2.16 Volatilità mensile del portafoglio e volatilità mensile del portafoglio del NAV ombra (se applicabile) (campo A.4.10)

51. In riferimento al campo A.4.10, per “NAV ombra” si dovrebbe intendere il “NAV per azione o quota calcolato conformemente all’articolo 30”, come indicato negli articoli 31, paragrafo 4, e 32, paragrafo 4, del regolamento FCM. La segnalazione della volatilità mensile del portafoglio del NAV ombra non è rilevante per gli FCM di tipo VNAV, i cui gestori dovrebbero segnalare unicamente la volatilità mensile del NAV per azione o quota. I gestori degli FCM di tipo CNAV/LVNAV dovrebbero segnalare unicamente la volatilità mensile del portafoglio del NAV ombra dell’FCM di tipo CNAV/LVNAV.

52. Inoltre, per quanto riguarda la volatilità mensile del portafoglio e la volatilità mensile del portafoglio del NAV ombra, si dovrebbero applicare anche le seguenti indicazioni specifiche:

si dovrebbe utilizzare la seguente formula della volatilità mensile, espressa su base annualizzata:

$$\sigma_f = \sqrt{\frac{m}{T-1} \sum_{t=1}^T (r_t - \bar{r})^2}$$

dove:

per i VNAV, i rendimenti del fondo (r_t) sono i rendimenti mensili del NAV per azione o quota calcolati negli ultimi periodi T (senza considerare le commissioni di sottoscrizione e di riscatto). Per i CNAV e LVNAV, gli (r_t) sono i rendimenti mensili del NAV ombra per azione o quota.

$m = 12$

A seconda del periodo considerato, $T = 12$ per il periodo di 1 anno, $T = 24$ per il periodo di due anni e $T = 36$ per il periodo di tre anni.

\bar{r} è la media aritmetica dei tassi di rendimento mensili del fondo, se applicabili, nei periodi T , calcolata con la seguente formula:

$$\bar{r} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T r_t$$

Se i dati disponibili sui rendimenti non sono sufficienti per coprire un determinato periodo di tempo, il gestore non trasmette alcun dato per il periodo in questione (ad esempio, un fondo che esiste soltanto da 18 mesi non dovrebbe segnalare la volatilità mensile del portafoglio né per il periodo di due anni né per quello di tre).

Blocco 3 – Prove di stress

5.2.17 Risultati delle prove di stress (campi da A.5.1 ad A.5.10)

53. Ad eccezione del campo A.5.10 concernente la proposta di piano d'azione per le prove di stress, laddove è possibile formulare un testo libero le restanti informazioni da segnalare dovrebbero consistere in cifre, valori predeterminati o nomi. Per quanto riguarda il campo A.5.10, l'ESMA raccomanda alle autorità nazionali competenti di autorizzare i gestori di FCM a trasmettere le informazioni in inglese, consentendo così ai gruppi multinazionali di centralizzare e armonizzare le proprie segnalazioni relative agli FCM.
54. **Inoltre, per quanto riguarda i campi da A.5.1 ad A.5.10, i gestori degli FCM dovrebbero compilarli a cadenza trimestrale (anche nei trimestri in cui non sono state eseguite prove di stress) e indicare la data di esecuzione delle prove di stress di cui trasmettono i risultati. Una di queste date dovrebbe essere l'ultimo giorno del T2 e un'altra dovrebbe essere l'ultimo giorno dell'anno. Se nel periodo di riferimento sono state eseguite più prove di stress, dovrebbe essere segnalata soltanto l'ultima.**
55. Il formato dei risultati delle prove di stress da riportare nei campi da A.5.1 ad A.5.10 è ulteriormente specificato nelle linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress ai sensi del regolamento FCM⁴.

Istruzioni per la compilazione del modulo

56. **I gestori degli FCM dovrebbero trasmettere i risultati delle prove di stress a seconda degli scenari indicati nella tabella 1 dell'allegato 2 dei presenti orientamenti e poi segnalare i valori corrispondenti. La tabella 1 dell'allegato 2 riporta tutti i vari scenari delle prove di stress definiti nelle linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress ai sensi del regolamento FCM, oltre a fornire chiarimenti sulla portata delle informazioni da trasmettere.** Questo meccanismo si basa sul presupposto che il modulo per la trasmissione dei risultati delle prove di stress deve comprendere gli scenari delle prove di stress stabiliti nelle linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress, che saranno riviste a cadenza annuale per tenere conto dei più recenti sviluppi del mercato. In caso di aggiornamento delle linee guida dell'ESMA in materia di scenari delle prove di stress con l'aggiunta di uno scenario nuovo, alla tabella si dovrebbe aggiungere un nuovo codice scenario che indichi gli elementi da segnalare.
57. **Se non diversamente specificato, i gestori dovrebbero trasmettere valori positivi.**

⁴ https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-49-164_guidelines_mmf_stress_tests_draft_final_report.pdf

58. Di seguito sono riportati alcuni esempi dei casi sopra descritti.

- **Caso LST-01 sull'impatto in relazione alle variazioni ipotetiche del livello di liquidità delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM**

In riferimento alle variazioni ipotetiche del livello di liquidità delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare l'impatto come percentuale del NAV di riferimento.

- **Caso CST-01 sull'impatto in relazione alle variazioni ipotetiche del livello del rischio di credito delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM sulla base della prova di stress di differenziale creditizio**

In riferimento alle variazioni ipotetiche del livello del rischio di credito delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare l'impatto come percentuale del NAV di riferimento.

- **Caso CST-02 sull'impatto in relazione alle variazioni ipotetiche del livello del rischio di credito delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM sulla base della prova di stress di concentrazione**

In riferimento alle variazioni ipotetiche del livello del rischio di credito delle attività detenute nel portafoglio dell'FCM, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare l'impatto come percentuale del NAV di riferimento.

- **Caso FST-01 sull'impatto in relazione alla variazione dei tassi di cambio sulla base dello scenario "apprezzamento dell'EUR rispetto all'USD"**

In riferimento ai livelli di variazione dei tassi di cambio nello scenario di un apprezzamento dell'EUR rispetto all'USD, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare l'impatto come percentuale del NAV di riferimento.

- **Caso FST-02 sull'impatto in relazione alla variazione dei tassi di cambio sulla base dello scenario "deprezzamento dell'EUR rispetto all'USD"**

In riferimento ai livelli di variazione dei tassi di cambio nello scenario di un deprezzamento dell'EUR rispetto all'USD, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare l'impatto come percentuale del NAV di riferimento.

- **Caso IST-01 sull'impatto in relazione alle variazioni ipotetiche dei tassi di interesse**

In riferimento ai livelli di variazione dei tassi di interesse, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare l'impatto come percentuale del NAV di riferimento.

- **Caso SST-01 sull'impatto in relazione alle variazioni ipotetiche dei livelli di ampliamento o riduzione degli scarti tra indici a cui sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio**

In riferimento ai livelli di ampliamento o riduzione degli scarti tra indici, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare l'impatto come percentuale del NAV di riferimento.

- **Caso RST-01 sull'impatto in relazione ai livelli ipotetici di riscatto misurato come calcolo della prova inversa di stress di liquidità**

In riferimento alla prova inversa di stress di liquidità, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare l'impatto come percentuale del NAV di riferimento.

- **Caso RST-02 sull'impatto in relazione ai livelli ipotetici di riscatto misurato come calcolo della prova di stress di liquidità settimanale**

In riferimento alla prova di stress di liquidità settimanale, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare il risultato come percentuale che esprime il rapporto tra i flussi in uscita settimanali (denominatore) e le attività liquide settimanali (primo segmento e totale segmento; numeratore).

- **Caso RST-03 sull'impatto in relazione ai livelli ipotetici di riscatto misurato come prova di stress di concentrazione**

In riferimento alla prova di stress di concentrazione, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare il risultato come percentuale che esprime il rapporto tra i riscatti dei suoi due principali investitori (denominatore) e le attività liquide settimanali (primo segmento e totale segmento; numeratore).

- **Caso MST-01 sull'impatto in relazione agli shock macrosistemici ipotetici che incidono sull'economia nel suo insieme, misurato come impatto combinato di tutti i fattori sul valore patrimoniale netto**

In riferimento all'impatto combinato di tutti i fattori sul valore patrimoniale netto, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare l'impatto come percentuale del NAV di riferimento.

- **Caso MST-02 sull'impatto in relazione agli shock macrosistemici ipotetici che incidono sull'economia nel suo insieme, misurato come impatto combinato di tutti i fattori sulle attività liquide settimanali**

In riferimento all'impatto combinato di tutti i fattori sulle attività liquide settimanali, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare il risultato come percentuale che esprime il rapporto tra i flussi in uscita settimanali (denominatore) e le attività liquide settimanali (primo segmento e totale segmento; numeratore).

Inoltre, il gestore dell'FCM dovrebbe segnalare il valore dei flussi in uscita settimanali calcolati per lo scenario come "il fattore di input".

Istruzioni per misurare l'impatto degli scenari delle prove di stress

Liquidità (LST-01)

59. Per ogni titolo trasferibile rilevante, i fattori di sconto dovrebbero essere applicati al prezzo utilizzato per la valutazione del fondo al momento della segnalazione

(VPrezzo) ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera a), in base al tipo e alla scadenza, al fine di derivarne un prezzo adeguato (VPrezzo_{adeg}):

$$VPrezzo_{adeg} = (1 - \text{riduzione per mancanza di liquidità}) * VPrezzo$$

Il gestore dell'FCM dovrebbe eseguire una stima dell'impatto delle perdite potenziali valutando il portafoglio di investimenti al prezzo adeguato derivato VPrezzo_{adeg}, per determinare il NAV sottoposto a stress, nonché segnalare l'impatto come percentuale del NAV di riferimento:

$$\text{impatto del rischio di liquidità dell'attività (\%)} = \frac{\text{NAV di riferimento} - \text{NAV sottoposto a stress}}{\text{NAV di riferimento}} * 100$$

Esempio

Il seguente paragrafo contiene un esempio delle modalità di valutazione dei titoli per stimare l'impatto delle perdite potenziali dovute a deterioramento della liquidità del mercato. Il gestore dell'FCM deve prendere in considerazione i titoli soggetti a stress di liquidità, il loro profilo di rating e la loro durata residua. Va rilevato che non tutte le attività sono sottoposte alla prova di stress.

A ciascun titolo rilevante il gestore dovrebbe applicare il fattore di sconto indicato negli orientamenti nella formula

$$valutazione_{adeg} = (1 - \text{sconto di liquidità}) * \text{prezzo di valutazione}$$

Gli esempi che seguono applicano i fattori di sconto della liquidità previsti dagli orientamenti sugli scenari delle prove di stress del 2019.

- Esempio: un'obbligazione sovrana tedesca, con un prezzo di valutazione di 1 EUR e una durata residua inferiore a 3 mesi. Applicando la formula sopra riportata, il prezzo di valutazione adeguato sarebbe:

$$valutazione_{adeg} = (1 - 0,6) * 1 = 0,94$$

- Esempio: un'obbligazione sovrana con classificazione A, un prezzo di valutazione di 3 EUR e una durata residua inferiore a 2 anni. Applicando al suo prezzo di valutazione un fattore di sconto della liquidità, il suo prezzo sottoposto a stress sarebbe:

$$valutazione_{adeg} = (1 - 0,77) * 3 = 0,69$$

- Esempio: un'obbligazione societaria AA con una durata residua inferiore a 1 anno e un prezzo di 2 EUR. Applicando al suo prezzo di valutazione un fattore di sconto della liquidità, il suo prezzo sottoposto a stress sarebbe:

$$valutazione_{adeg} = (1 - 0,49) * 2 = 1,02$$

- La prova di stress di liquidità non si applica a tutte le attività. Ad esempio, un deposito di valore pari a 1 EUR avrebbe un prezzo di valutazione adeguato di 1 EUR. Il gestore dovrebbe poi calcolare e segnalare il NAV sottoposto a stress sulla base dei prezzi di valutazione adeguati di tutti i titoli, dopo aver applicato lo stress di liquidità.

Infine, il gestore dovrebbe calcolare, sulla base del NAV sottoposto a stress, e segnalare l'impatto del rischio di liquidità dell'attività, applicando la seguente formula

$$\text{impatto del rischio di liquidità dell'attività (\%)} = \frac{\text{NAV di riferimento} - \text{NAV sottoposto a stress}}{\text{NAV di riferimento}} * 100$$

Credito

CST-01

60. Per ciascun titolo i gestori degli FCM dovrebbero applicare l'aumento del differenziale comunicato dall'ESMA. Per ciascun titolo i gestori degli FCM dovrebbero tradurre la corrispondente variazione del differenziale in uno scarto di garanzia. I gestori degli FCM dovrebbero segnalare l'impatto degli scarti di garanzia cumulativi come percentuale del NAV di riferimento.

$$\text{impatto del rischio di credito (\%)} = \frac{\text{NAV di riferimento} - \text{NAV sottoposto a stress}}{\text{NAV di riferimento}} * 100$$

Esempio

Se il rendimento alla scadenza di un determinato titolo di debito consiste nella somma del differenziale creditizio dell'emittente e del tasso swap per la stessa valuta e la stessa durata:

$$\text{Rendimento obbligazione} = \text{differenziale creditizio obbligazione} + \text{tasso di interesse SWAP}$$

Per impostazione predefinita, la variazione di valore dell'obbligazione è misurata come segue:

$$\% \Delta Price = -DUR \times \frac{\Delta Credit Spread Bond}{1 + Yield}$$

dove %ΔPrice è la variazione percentuale del prezzo del titolo;

DUR è la durata, basata sui dati del gestore;

Yield è il rendimento del titolo, basato sui dati del gestore;

$\Delta\text{CreditSpreadBond}$ è lo shock comunicato dall'ESMA.

I gestori degli FCM dovrebbero fare quanto segue.

1) Trovare il parametro pertinente pubblicato dall'ESMA

- Nel caso di un'obbligazione di Stato con durata residua di 1 anno, il gestore dovrebbe includere nella tabella dello scenario gli shock corrispondenti: in questo esempio si considera che lo shock di 1 anno per il differenziale creditizio su questa obbligazione sia di +35 punti base.

2) Trovare il pertinente parametro interno

- In questo esempio il gestore trova che la durata è di 1 anno e il rendimento dell'1 %:

$$\% \Delta Price = -1 \times \frac{0,0035}{1,01} = -0,35 \%$$

3) Misurare il NAV sottoposto a stress

- In questo esempio il valore del titolo è 100. La perdita di valore è pertanto pari a 0,35.
- Il calcolo dovrebbe essere ripetuto per tutti i titoli sottoposti a stress contenuti nel portafoglio.
- Il NAV sottoposto a stress consiste nella differenza tra il NAV di riferimento e la somma delle perdite di valore:

$$\text{NAV sottoposto a stress} = \text{NAV di riferimento} - \Sigma \text{ perdite di valore}$$

4) Misurare l'impatto

- L'impatto da segnalare è

$$\text{impatto del rischio di credito (\%)} = \frac{\text{NAV di riferimento} - \text{NAV sottoposto a stress}}{\text{NAV di riferimento}}$$

CST-02

61. I gestori degli FCM dovrebbero anche simulare il default delle loro due esposizioni principali. Sarebbe poi segnalato l'impatto risultante sul NAV, espresso in percentuale:

$$\text{impatto del rischio di concentrazione (\%)} = \frac{\text{NAV di riferimento} - \text{NAV sottoposto a stress}}{\text{NAV di riferimento}} * 100$$

Esempio

I gestori degli FCM dovrebbero fare quanto segue.

1) Individuare le loro due esposizioni principali

- Le esposizioni citate nel CST-02 si riferiscono alla somma di tutti gli strumenti emessi da un unico organismo e, se pertinente, ai depositi costituiti presso lo stesso ente creditizio.

2) Misurare il NAV sottoposto a stress

- Dovrebbero essere prese in considerazione le garanzie reali ricevute (o qualsiasi altra forma di mitigazione, ad esempio derivati su crediti). In mancanza di ipotesi, il gestore valuta il valore delle garanzie reali.

Dopo aver considerato gli effetti delle garanzie reali, si dovrebbe applicare la seguente perdita in caso di default:

- esposizioni di primo rango (senior): 45 %;
- esposizioni subordinate: 75 %.

- In questo esempio l'FCM ha un NAV di riferimento di 100 e due esposizioni di primo rango di 10 e 15:

$$\begin{aligned} \text{NAV sottoposto a stress} &= \text{NAV di riferimento} - (10 * 45\% + 15 * 45\%) \\ \text{NAV sottoposto a stress} &= 100 - 11,25 = 88,75 \end{aligned}$$

5) Misurare l'impatto

- L'impatto da segnalare è:

$$\text{impatto del rischio di concentrazione (\%)} = \frac{\text{NAV di riferimento} - \text{NAV sottoposto a stress}}{\text{NAV di riferimento}}$$

Tassi di cambio (FST-01; FST-02)

62. I gestori degli FCM dovrebbero applicare i parametri pubblicati dall'ESMA: shock da tassi di cambio, che corrisponde ai movimenti dei tassi di cambio. I gestori degli FCM dovrebbero rivalutare il proprio portafoglio tenendo conto dei nuovi parametri ed esprimere l'impatto di ciascun fattore di rischio come percentuale del NAV di riferimento. Nel modulo per la trasmissione delle informazioni si dovrebbe inserire uno "zero" soltanto se uno scenario non ha alcun impatto.

Esempio

Per ogni scenario i gestori degli FCM dovrebbero fare quanto segue.

- 1) **Trovare il parametro pertinente pubblicato dall'ESMA**
 - La tabella contiene la variazione relativa delle valute selezionate.
 - Un segno positivo (negativo) del rapporto EUR/USD significa un apprezzamento (deprezzamento) dell'EUR nei confronti dell'USD.

- 2) **Misurare la variazione del prezzo**
 - In questo esempio il gestore detiene un titolo denominato in USD di valore pari a 100.
 - Lo shock per il rapporto EUR/USD è +25 %; pertanto la variazione del prezzo del titolo denominato in USD è

$$\Delta Price = 100 - \frac{100}{1,25} = -20$$

Dove $\Delta Price$ è la variazione del prezzo del titolo

- Il gestore dovrebbe prendere in considerazione tutte le coperture esistenti, sulla base dei dati del gestore. In mancanza di ipotesi, il gestore valuta l'efficienza delle coperture.
 - Il calcolo dovrebbe essere ripetuto per tutti i titoli sottoposti a stress contenuti nel portafoglio.
- 3) **Misurare il NAV sottoposto a stress**
 - Il NAV sottoposto a stress consiste nella differenza tra il NAV di riferimento e la somma delle variazioni del valore (utili e perdite):

$$\text{NAV sottoposto a stress} = \text{NAV di riferimento} \pm \Sigma \text{ variazioni del valore}$$

- 4) **Misurare l'impatto**
 - L'impatto da segnalare è:

$$\text{impatto del rischio di cambio (\%)} = \frac{\text{NAV di riferimento} - \text{NAV sottoposto a stress}}{\text{NAV di riferimento}}$$

Tassi di interesse (IST-01)

63. I gestori degli FCM dovrebbero applicare i parametri pubblicati dall'ESMA: shock da rendimento dei tassi di interesse, che corrisponde ai movimenti dei tassi di interesse. I gestori degli FCM dovrebbero rivalutare il proprio portafoglio tenendo conto dei nuovi parametri ed esprimere l'impatto di ciascun fattore di rischio come percentuale del NAV

di riferimento. Nel modulo per la trasmissione delle informazioni si dovrebbe inserire uno "zero" soltanto se uno scenario non ha alcun impatto.

Esempio

Se il rendimento alla scadenza di un determinato titolo di debito consiste nella somma del differenziale creditizio dell'emittente e del tasso swap per la stessa valuta e la stessa durata:

Rendimento *obbligazione* = *differenziale creditizio obbligazione* + tasso di interesse *SWAP*

Per impostazione predefinita, la variazione di valore dell'obbligazione è misurata come segue:

$$\% \Delta Price = -DUR \times \frac{\Delta Interest Rate SWAP}{1 + Yield}$$

dove % Δ Price è la variazione percentuale del prezzo del titolo;

DUR è la durata, basata sui dati del gestore;

Yield è il rendimento del titolo, basato sui dati del gestore;

Δ Interest Rate SWAP è lo shock comunicato dall'ESMA.

I gestori degli FCM dovrebbero fare quanto segue.

1) Trovare il parametro pertinente pubblicato dall'ESMA

- Nel caso di un'obbligazione denominata in EUR con durata residua di 1 anno, il gestore dovrebbe riportare nella tabella degli scenari gli shock corrispondenti: in questo esempio si considera che lo shock di 1 anno per il rendimento del tasso di interesse sull'EUR sia di +80 punti base.

2) Trovare il pertinente parametro interno

- In questo esempio il gestore trova che la durata è di 1 anno e il rendimento dell'1 %:

$$\% \Delta Price = -1 \times \frac{0,008}{1,01} = -0,79\%$$

3) Misurare il NAV sottoposto a stress

- In questo esempio il valore del titolo è 100. La perdita di valore è pertanto pari a 0,79.
- Il calcolo dovrebbe essere ripetuto per tutti i titoli sottoposti a stress contenuti nel portafoglio.
- Il NAV sottoposto a stress consiste nella differenza tra il NAV di riferimento e la somma delle perdite di valore:

$$\text{NAV sottoposto a stress} = \text{NAV di riferimento} - \Sigma \text{ perdite di valore}$$

4) Misurare l'impatto

- L'impatto da segnalare è

$$\text{impatto del rischio del tasso di interesse (\%)} = \frac{\text{NAV di riferimento} - \text{NAV sottoposto a stress}}{\text{NAV di riferimento}}$$

Scarto tra indici (SST-01)

64. I gestori degli FCM dovrebbero applicare i parametri pubblicati dall'ESMA: shock da rendimento dei tassi di interesse, che corrisponde ai movimenti dei tassi di interesse. I gestori degli FCM dovrebbero rivalutare il proprio portafoglio tenendo conto dei nuovi parametri ed esprimere l'impatto di ciascun fattore di rischio come percentuale del NAV di riferimento. Se gli scenari di una variazione dei tassi di interesse e di un ampliamento o una riduzione degli scarti tra indici a cui sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio hanno lo stesso impatto, i gestori degli FCM devono segnalare il risultato una sola volta in relazione a (IST-01). Nel modulo per la trasmissione delle informazioni si dovrebbe inserire uno "zero" soltanto se uno scenario non ha alcun impatto.

Esempio

Cfr. IST-01.

Livello di riscatto

RST-01

65. La prova inversa di stress di liquidità comprende le seguenti fasi:

- per ogni attività, i gestori degli FCM devono misurare l'importo negoziabile settimanale (comprese le attività in scadenza);

- i gestori degli FCM devono misurare l'importo massimo negoziabile settimanale che è possibile liquidare con l'allocazione del portafoglio ancora in linea con tutti gli obblighi normativi dell'FCM (cfr. gli esempi seguenti) ("senza distorcere l'allocazione del portafoglio").
- Il risultato è segnalato in percentuale del NAV.

$$\text{risultato (\%)} = \frac{\text{importo massimo negoziabile settimanale che è possibile liquidare senza distorcere l'allocazione del portafoglio}}{\text{NAV}} * 100$$

Esempio

I gestori degli FCM dovrebbero fare quanto segue.

1) Misurare l'importo negoziabile settimanale

- I gestori degli FCM individuano la quota del portafoglio del fondo che può essere liquidata entro una settimana. Tale valutazione dovrebbe basarsi sul periodo più breve durante il quale una tale posizione potrebbe ragionevolmente essere liquidata al proprio valore contabile o quasi⁵.

2) Valutare l'importo massimo negoziabile settimanale che può essere liquidato senza distorcere l'allocazione del portafoglio

- La dimensione massima dei flussi in uscita che il fondo può affrontare in una settimana senza distorcere l'allocazione del portafoglio è determinata 1) dalla somma degli importi negoziabili settimanali e 2) dalla capacità del fondo di conformarsi agli obblighi normativi.
- A tal fine, gli obblighi normativi dovrebbero almeno includere, senza peraltro limitarvisi:
 - diversificazione (articolo 17 del regolamento FCM);
 - concentrazione (articolo 18 del regolamento FCM);
 - norme in materia di portafoglio per gli FCM a breve termine (articolo 24 del regolamento FCM) e per gli FCM standard (articolo 25 del regolamento FCM), in particolare la scadenza media ponderata massima o WAM; la vita media ponderata massima o WAL, le attività a scadenza giornaliera; e le attività a scadenza settimanale.
- Ad esempio, se il 50 % delle attività degli FCM di tipo LVNAV è negoziabile entro una settimana ma la relativa WAM diventa superiore a 60 giorni dopo la vendita del 30 %, il gestore dovrebbe indicare il 30 %.

3) Misurare l'impatto

- Il risultato da segnalare è

⁵ [Guidelines on reporting obligations under Articles 3\(3\)\(d\) and 24\(1\), \(2\) and \(4\) of the AIFMD](#) [Orientamenti sugli obblighi di segnalazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e dell'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva GEFIA]

$$\text{risultato (\%)} = \frac{\text{importo massimo negoziabile settimanale che è possibile liquidare senza distorcere l'allocazione del portafoglio}}{\text{NAV}}$$

RST-02

66. I gestori degli FCM dovrebbero applicare il seguente scenario di riscatto sottoposto a stress:

- il fondo riceve richieste settimanali di riscatti netti dal 25 % degli investitori professionali e dal 15 % degli investitori al dettaglio;
- il gestore del fondo misura le attività liquide settimanali disponibili per soddisfare la richiesta di riscatto secondo la seguente tabella:

Attività	Articolo	CQS
Attività di cui all'articolo 17, paragrafo 7 ⁶ , che sono altamente liquide e possono essere rimborsate e liquidate entro un giorno lavorativo e hanno una durata residua fino a 190 giorni.	24, lett. e)	1
Contante che può essere ritirato con cinque giorni lavorativi di preavviso <u>senza penali</u>	24, lett. e) 25, lett. d)	
Attività a scadenza settimanale	24, lett. e) 25, lett. d)	
Operazioni di acquisto con patto di rivendita che possono essere chiuse con cinque giorni lavorativi di preavviso	24, lett. e) 25, lett. d)	
x 100 % = attività liquide settimanali (segmento 1)		
Attività di cui all'articolo 17, paragrafo 7, che possono essere rimborsate e liquidate entro una settimana lavorativa	17, par. 7	1, 2
Strumenti del mercato monetario ovvero azioni o quote di altri FCM che possono essere riscattati e liquidati entro cinque giorni lavorativi	24, lett. e) 25, lett. e)	1, 2
Cartolarizzazioni ammissibili e commercial paper garantite da attività (ABCP)	9, par. 1, lett. b)	1
x 85 % = attività liquide settimanali (segmento 2)		

⁶ Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti separatamente o congiuntamente dall'Unione, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle relative banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o da una banca centrale di un paese terzo, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali, o qualsiasi altra istituzione o organizzazione finanziaria internazionale competente alla quale appartengano uno o più Stati membri.

Il risultato è segnalato come la copertura dei flussi in uscita con attività liquide settimanali, in percentuale.

$$\text{risultato (\%)} = \frac{\text{attività liquide settimanali}}{\text{flussi in uscita settimanali}} * 100$$

Esempio

I gestori degli FCM dovrebbero fare quanto segue.

1) Misurare i flussi in uscita settimanali

- Il fondo riceve richieste settimanali di riscatti netti dal 25 % degli investitori professionali e dal 15 % degli investitori al dettaglio.
- Se una metà del portafoglio è detenuta da investitori professionali e l'altra metà da investitori al dettaglio, i flussi in uscita totali sono pari a: $50 \% * 25 \% + 50 \% * 15 \% = 20 \%$

2) Classificare le attività nel segmento 1 e nel segmento 2

Attività	Partecipazioni	CQS1	Durata < 5 giorni	CQS2	Segmento 1	Segmento 2
Attività di cui all'articolo 17, paragrafo 7 ⁷ , che sono altamente liquide e	15	8	1	2	9	1,7

⁷ Strumenti del mercato monetario emessi o garantiti separatamente o congiuntamente dall'Unione, dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali degli Stati membri o dalle relative banche centrali, dalla Banca centrale europea, dalla Banca europea per gli investimenti, dal Fondo europeo per gli investimenti, dal Meccanismo europeo di stabilità, dal Fondo europeo di stabilità finanziaria, da un'autorità centrale o da una banca centrale di un paese terzo, dal Fondo monetario internazionale, dalla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca per lo sviluppo del Consiglio d'Europa, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Banca dei regolamenti internazionali, o qualsiasi altra istituzione o organizzazione finanziaria internazionale competente alla quale appartengano uno o più Stati membri.

possono essere rimborsate e liquidate entro un giorno lavorativo e hanno una durata residua fino a 190 giorni							
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

- **Attività:** descrizione dell'attività.
- **Partecipazioni:** il 15 % del portafoglio del fondo è costituito da partecipazioni in "attività di cui all'articolo 17, paragrafo 7, che sono altamente liquide e possono essere rimborsate e liquidate entro un giorno lavorativo e hanno una durata residua fino a 190 giorni", ad esempio obbligazioni sovrane.
- **CQS 1:** gli strumenti finanziari classificati CQS 1 rappresentano l'8 % del portafoglio del fondo.
- **Durata < 5 giorni:** il 7 % del portafoglio è classificato a un livello inferiore a CQS 1 (15-8), di cui l'1 % del portafoglio ha durata inferiore a 5 giorni.
- **CQS 2:** gli strumenti finanziari classificati CQS 2 (e con durata > 5 giorni) rappresentano il 2 % del portafoglio del fondo.
- **Segmento 1:** gli strumenti finanziari classificati CQS 1 (8 %) e gli strumenti finanziari con durata inferiore a 5 giorni (1 %) sono inclusi nel segmento 1 delle attività liquide settimanali (8 % + 1 % = 9 %).
- **Segmento 2:** gli strumenti finanziari classificati CQS 2 (2 %) sono inclusi nel segmento 2 delle attività liquide settimanali, con una ponderazione dell'85 % (2 % * 85 % = 1,7 %).

3) Misurare il segmento 1 e il segmento 2

- Il **segmento 1** è la somma di tutte le attività classificate nel segmento 1.
- Il **segmento 2** è l'85 % della somma di tutte le attività non ammissibili nel segmento 1 ma classificate nel segmento 2.
- Ogni attività può essere contabilizzata una sola volta.

4) Segnalare il risultato

- **I gestori degli FCM devono segnalare 2 risultati:**

$$\text{risultato (\%)} = \frac{\text{segmento 1}}{\text{flussi in uscita settimanali}}$$

$$\text{risultato (\%)} = \frac{\text{segmento 1} + \text{segmento 2}}{\text{flussi in uscita settimanali}}$$

RST-03

67. L'FCM deve eseguire il riscatto netto dei suoi due principali investitori. L'impatto della prova di stress dovrebbe essere valutato in base alla metodologia della prova di stress di liquidità settimanale.

$$\text{risultato (\%)} = \frac{\text{attività liquide settimanali}}{\text{importo investito dei due principali investitori}} * 100$$

Esempio

I gestori degli FCM dovrebbero fare quanto segue.

1) Misurare i flussi in uscita

- I due principali investitori ritirano il 100 % del proprio investimento.

2) Misurare il segmento 1 e il segmento 2

- Cfr. RST-02.

3) Segnalare il risultato

- I gestori degli FCM dovrebbero segnalare 2 risultati:

$$\text{risultato (\%)} = \frac{\text{segmento 1}}{\text{importo investito dei due principali investitori}}$$

$$\text{risultato (\%)} = \frac{\text{segmento 1} + \text{segmento 2}}{\text{importo investito dei due principali investitori}}$$

Macro (MST-01; MST-02)

68. I gestori dovrebbero:

- in primo luogo, misurare l'impatto di uno shock di mercato combinando diversi parametri di rischio (cfr. la tabella);
- valutare l'impatto di uno shock di riscatto a seguito dello shock di mercato. Le attività vendute in risposta allo shock di riscatto comporteranno ulteriori perdite, come definito nella prova di stress di liquidità;
- segnalare il risultato in percentuale del NAV;
- segnalare il valore delle attività liquide settimanali dopo lo shock di mercato in percentuale dei flussi in uscita;
- segnalare il valore dei flussi in uscita come "voce per memoria".

	Fattori di rischio	Parametri utilizzati per la calibrazione
Shock di mercato	<ul style="list-style-type: none">• Tasso di cambio	<ul style="list-style-type: none">• EUR/USD ecc.
	<ul style="list-style-type: none">• Tasso di interesse• Credito• Scarti tra gli indici a cui sono legati i tassi di interesse dei titoli in portafoglio	<ul style="list-style-type: none">• Tasso swap• Rendimenti/Scarti dei titoli di Stato• Rendimenti/Scarti delle obbligazioni societarie
Shock di riscatto	<ul style="list-style-type: none">• Livello di riscatto• Liquidità attività	<ul style="list-style-type: none">• % flussi in uscita• Scarto denaro/lettera (tasso di attualizzazione)
Risultati	<ul style="list-style-type: none">• % NAV• Flussi in uscita/Attività liquide settimanali	Q1:
Nota	<ul style="list-style-type: none">• % flussi in uscita	Q2:

I gestori degli FCM dovrebbero fare quanto segue.

1) Misurare l'impatto combinato dei fattori di rischio (lo shock di mercato)

- I gestori degli FCM dovrebbero utilizzare i propri modelli interni per misurare l'impatto combinato di almeno il rischio di credito, il rischio del tasso di interesse e il rischio di cambio.
- Se i parametri comunicati dall'ESMA sono identici a quelli utilizzati per gli altri scenari (ad esempio CST-01, FST-01, IST-01, SST-01), i risultati non dovrebbero essere l'aggregazione perché l'impatto combinato degli shock dovrebbe avere effetti non lineari.

2) Misurare i flussi in uscita

- Le richieste di riscatto dovrebbero essere misurate in relazione al NAV dopo lo shock di mercato, con il metodo RST-02.
- Nell'esempio seguente il NAV di riferimento è 100, lo shock di mercato è 10 e i fondi registrano un tasso di flussi in uscita del 20 %:

$$\text{flussi in uscita} = (100 - 10) * 20 \% = 18$$

$$\text{NAV dopo i flussi in uscita} = 90 - 18 = 72$$

- **Misurare la copertura con le attività del segmento 1 e del segmento 2 Cfr. RST-02.**

3) Misurare l'impatto in termini di liquidità

- **Il fondo vende attività in un ambiente sottoposto a stress caratterizzato da un ampliamento dello scarto denaro/lettera come caratterizzato nella prova di stress di liquidità (LST-01). A ciascun titolo venduto il gestore dovrebbe applicare il fattore di sconto indicato negli orientamenti per le prove di stress.**
- **Lo stress di liquidità incide soltanto sulle attività vendute a seguito di richieste di riscatto. Nell'esempio precedente il valore delle attività sottoposte allo stress di liquidità è 18, mentre il valore delle attività non interessate dallo stress di liquidità è 72.**
- **Ai fini dello scenario Macro, si presuppone che gli FCM vendano attività pro rata al proprio portafoglio (nessuna distorsione).**
- **Ai fini della prova di stress, la perdita viene interamente sostenuta dagli investitori rimanenti (non dagli investitori rimborsati).**

4) Misurare il NAV sottoposto a stress

- **L'impatto sul NAV è il risultato dell'impatto combinato dei fattori di rischio, dei flussi in uscita e dell'impatto della liquidità.**

NAV sottoposto a stress = NAV di riferimento - shock di mercato - flussi in uscita - impatto della liquidità

5) Segnalare il risultato

- I gestori degli FCM dovrebbero segnalare 3 risultati:

$$\text{impatto sul NAV (\%)} = \frac{\text{NAV di riferimento} - \text{NAV sottoposto a stress}}{\text{NAV di riferimento}}$$

$$\text{liquidità settimanale (\%)} = \frac{\text{segmento 1}}{\text{flussi in uscita}}$$

$$\text{liquidità settimanale (\%)} = \frac{\text{segmento 1} + \text{segmento 2}}{\text{flussi in uscita}}$$

69. Le definizioni da utilizzare nel presente blocco 3 sono indicate di seguito.

Classi di merito di credito

Le classi di merito di credito (CQS) classificano le valutazioni del merito di credito emesse dalle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI). L'associazione tra le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse da un'ECAI e le classi di merito di credito è specificata nel regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione⁸.

Durata

Se non diversamente specificato, i gestori degli FCM utilizzano i fattori di rischio corrispondenti alla durata residua dello strumento.

Prezzo di valutazione

Il prezzo di valutazione si riferisce alla valutazione degli FCM come indicato nell'articolo 29, paragrafo 3, del regolamento FCM.

Attività liquide settimanali

Ai fini delle prove di stress degli FCM, le attività liquide settimanali consistono nella somma delle attività altamente liquide e delle attività a scadenza settimanale. Il metodo

⁸<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1579169973159&uri=CELEX:32016R1799>

per misurare le attività altamente liquide è definito nelle linee guida in materia di scenari delle prove di stress ai sensi del regolamento FCM.

Importo negoziabile settimanale

I gestori degli FCM segnalano la quota del portafoglio del fondo che può essere liquidata entro una settimana. Tale valutazione dovrebbe basarsi sul periodo più breve durante il quale una tale posizione potrebbe ragionevolmente essere liquidata al proprio valore contabile o quasi⁹.

⁹ [Guidelines on reporting obligations under Articles 3\(3\)\(d\) and 24\(1\), \(2\) and \(4\) of the AIFMD](#) [Orientamenti sugli obblighi di informativa ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera d), e dell'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 4, della direttiva GEFIA]

Blocco 4 – Informazioni sulle attività

5.2.18 Descrizione delle attività dello strumento del mercato monetario (campo A.6.2), delle cartolarizzazioni ammissibili o dell'ABCP (campo A.6.21), dell'azione o quota di altri FCM (campo A.6.61), del deposito o delle attività detenute a titolo accessorio (campo A.6.72) e dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (campo A.6.82)

70. Il campo A.6.2 dovrebbe essere compilato soltanto se non esiste un ISIN (campo A.6.3) né un codice CFI (campo A.6.4) dello strumento del mercato monetario. Il campo A.6.21 dovrebbe essere compilato soltanto se non esiste un ISIN (campo A.6.22) delle cartolarizzazioni o dei commercial paper garantita da attività. Il campo A.6.61 dovrebbe essere compilato soltanto se non esiste un ISIN (campo A.6.62) né un LEI (campo A.6.63) dell'azione o quota di altri FCM. Il campo A.6.72 dovrebbe essere compilato soltanto se non esiste un ISIN (campo A.6.73) né un codice CFI (campo A.6.74) del deposito o delle attività detenute a titolo accessorio. Il campo A.6.82 dovrebbe essere compilato soltanto se non esiste un ISIN (campo A.6.83) dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita.

5.2.19 CFI (se disponibile e qualora il codice ISIN non sia disponibile) dello strumento del mercato monetario (campo A.6.4), dello strumento finanziario derivato (campo A.6.43), dell'azione o quota di altri FCM (campo A.6.64), del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio (campo A.6.74), dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (campo A.6.84) e dell'attività di cui al campo B.1.3

71. Per quanto riguarda il codice CFI da indicare per le diverse attività (campi A.6.4, A.6.43, A.6.64, A.6.84, B.1.3) in combinazione con un ISIN, si dovrebbe indicare la CFI poiché entrambi sono assegnati congiuntamente dalle agenzie di codifica nazionali. Se lo strumento non possiede un ISIN, si dovrebbe indicare anche un codice CFI, come previsto dalla norma ISO 10962. In questo caso si dovrebbero indicare almeno i primi due caratteri del codice CFI e il carattere che individua la classe di attività (se applicabile a un determinato strumento); ciò significa che questi caratteri non possono essere una "X", che rappresenta un valore non applicabile o non definito. Al fine di aiutare le entità tenute alla segnalazione nella creazione di una CFI, l'ESMA ha eseguito una mappatura di tale codice che comprende tutte le attività ammissibili (allegato I). Per quanto riguarda il codice

CFI del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio (campo A.6.74), esso non dovrebbe essere indicato.

5.2.20 Paese delle attività (campi A.6.8, A.6.23, A.6.50, A.6.66, A.6.75, A.6.85)

- 72. Le informazioni sulla ripartizione geografica dei diversi tipi di attività che vengono trasmesse dovrebbero essere riferite all'ultimo giorno del periodo di riferimento; se non sono disponibili informazioni relative all'ultimo giorno, i gestori degli FCM dovrebbero trasmettere le ultime informazioni disponibili al riguardo. Le attività che non hanno una ripartizione geografica predominante dovrebbero essere incluse nella categoria "sovrnazionale/regioni multiple".**
- 73. Per quanto riguarda le cartolarizzazioni ammissibile e i commercial paper garantiti da attività (campo A.6.23), in mancanza del promotore si dovrebbe indicare il paese dell'ordinante.**
- 74. In riferimento al campo A.6.8, il paese di uno strumento del mercato monetario è il paese del suo emittente.**
- 75. Per analogia, nel caso degli strumenti finanziari derivati (OTC e derivati quotati) il paese dello strumento finanziario derivato (campo A.6.50) dovrebbe essere il paese della controparte dello strumento. Tuttavia, nel caso di strumenti finanziari derivati OTC compensati, il paese dello strumento finanziario derivato (campo A.6.50) dovrebbe essere il paese della controparte centrale.**
- 76. Nel caso del deposito o delle attività liquide detenute a titolo accessorio, il paese (campo A.6.75) dovrebbe corrispondere al domicilio dell'entità in cui è depositato il deposito. Ad esempio, il domicilio di un deposito in contanti in euro presso una banca statunitense dovrebbe essere gli Stati Uniti.**
- 77. Nel caso delle operazioni di vendita con patto di riacquisto o delle operazioni di acquisto con patto di rivendita, il paese (campo A.6.85) dovrebbe essere il domicilio della controparte di tali operazioni.**

5.2.21 Corso secco dello strumento del mercato monetario (campi A.6.12 e A.6.13), delle cartolarizzazioni ammissibili o dei commercial paper garantiti da attività (campi A.6.30 e A.6.31)

- 78. In riferimento al corso secco dello strumento del mercato monetario (campi A.6.12 e A.6.13), delle cartolarizzazioni ammissibili o dei commercial paper garantiti da attività (campi A.6.30 e A.6.31), questi campi dovrebbero sempre contenere dati assoluti (valori monetari, non percentuali). Anche gli interessi maturati (A.6.14, A.6.15, A.6.32, A.6.33) e i valori di mercato complessivi (A.6.16,**

A.6.17, A.6.34, A.6.35) dovrebbero sempre contenere dati assoluti (valori monetari, non percentuali).

5.2.22 Interessi maturati (A.6.14 e A.6.15), valore di mercato complessivo dello strumento del mercato monetario (A.6.16 e A.6.17) e metodo utilizzato per determinare il prezzo dello strumento del mercato monetario (A.6.18)

79. Per quanto riguarda i campi da A.6.14 ad A.6.18, se il gestore indica che il metodo utilizzato per determinare il prezzo dello strumento del mercato monetario (A.6.18) è “in base a un modello” o il “costo ammortizzato”, non dovrebbe compilare i campi relativi al corso secco (A.6.12 e A.6.13) e agli interessi maturati (A.6.14 e A.6.15), e il valore di mercato complessivo dello strumento del mercato monetario (A.6.16 e A.6.17) dovrebbe essere inteso in questo caso come il valore complessivo dello strumento del mercato monetario. Se il gestore indica che il metodo utilizzato per determinare il prezzo dello strumento del mercato monetario (A.6.18) è “in base ai prezzi di mercato”, la somma dei campi A.6.13 (corso secco) e A.6.15 (interessi maturati) dovrebbe essere uguale al campo A.6.17 (valore di mercato complessivo).

5.2.23 Descrizione delle cartolarizzazioni ammissibili o commercial paper garantiti da attività (campo A.6.21), LEI (campo A.6.24) e denominazione del promotore (campo A.6.25)

80. Per quanto riguarda la descrizione delle cartolarizzazioni ammissibili o dei commercial paper garantiti da attività (campo A.6.21), i gestori dovrebbero indicare l'identificativo della cartolarizzazione in questo modo: “LEI del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni” seguito da un trattino e un identificativo unico della cartolarizzazione generato e assegnato dal registro delle cartolarizzazioni. Questo identificativo è obbligatorio in particolare per le attività classificate come “STS” a norma del regolamento 2017/1131.

81. Se le cartolarizzazioni ammissibili o i commercial paper garantiti da attività non hanno un promotore, i campi A.6.24 (LEI del promotore) e A.6.25 (denominazione del promotore) dovrebbero essere compilati usando rispettivamente il LEI e la denominazione dell'ordinante.

5.2.24 Tipologia contrattuale del contratto derivato (campo A.6.39)

82. Per compilare questo campo riguardante la tipologia contrattuale del contratto derivato (campo A.6.39), i gestori dovrebbero utilizzare la seguente tipologia contrattuale:

- CFDS per contratti per differenza
- FORW per forward
- FRAS per contratti su tassi a termine

- FWOS per forward su swap
- FUTR per future
- FONS per future su swap
- OPTN per opzioni
- OTHR per altri tipi di contratti
- SWAP per swap
- SWPT per opzioni su swap

5.2.25 Denominazione del sottostante (campo A.6.45)

83. Per quanto riguarda la denominazione del sottostante (campo A.6.45), si potrebbero specificare vari elementi per soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione in materia di informativa e dall'articolo 37 del regolamento FCM. Se lo strumento finanziario derivato ha un ISIN o è un indice, come nel campo A.6.46, non si dovrebbe compilare il campo A.6.45. Nel caso di un sottostante che non è un indice e per il quale non esiste un ISIN, i gestori degli FCM dovrebbero indicare che il valore del campo A.6.46 non è disponibile.

5.2.26 Esposizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (campi A.6.91 e A.6.92)

84. In riferimento all'esposizione dell'operazione di vendita con patto di riacquisto o dell'operazione di acquisto con patto di rivendita (campi A.6.91 e A.6.92), l'esposizione da indicare in questi campi dovrebbe essere l'esposizione lorda.

85. In riferimento all'operazione di vendita con patto di riacquisto, l'esposizione lorda dovrebbe essere intesa come il valore di mercato dei titoli venduti alle controparti delle operazioni di vendita con patto di riacquisto (in cambio del contante ricevuto), senza tenere conto di eventuali effetti di compensazione e senza considerare le garanzie reali ottenute per mitigare il rischio della controparte derivante da tali operazioni.

86. In riferimento all'operazione di acquisto con patto di rivendita, l'esposizione lorda dovrebbe essere intesa come il valore del contante pagato alle controparti delle operazioni di acquisto con patto di rivendita (in cambio dei titoli acquistati), senza tenere conto di eventuali effetti di compensazione e senza considerare le

garanzie reali ottenute per mitigare il rischio della controparte derivante da tali operazioni.

5.2.27 Procedura di valutazione interna del credito (campi A.6.19, A.6.37 e A.6.95)

87. In riferimento alla valutazione del credito di cui ai campi A.6.19, A.6.37 e A.6.95, in mancanza di una valutazione interna del credito di una determinata attività si dovrebbe indicare nel campo corrispondente “non applicabile” (per gli emittenti sovrani dell’UE) o “non eseguita”.

Blocco 5 – Informazioni sulle passività

5.2.28 Concentrazione degli investitori (campo A.7.2)

88. In riferimento alla concentrazione degli investitori (campo A.7.2), per gli FCM con più categorie di quote o azioni i gestori degli FCM dovrebbero considerare la percentuale di tali quote o azioni in relazione al NAV dell'FCM per poter aggregare le percentuali degli investitori professionali e degli investitori al dettaglio dell'FCM. Il totale dovrebbe essere pari al 100 %. Anche i totali nei campi A.7.3 e A.7.4 dovrebbero essere pari al 100 %.

89. In riferimento al campo A.7.2, il gestore di un FCM dovrebbe specificare anche la percentuale del NAV relativa agli i) investitori professionali e agli ii) investitori al dettaglio, a titolo di stima. Pertanto dovrebbero essere compilati quattro campi: i) la percentuale dei clienti professionali, che non è una stima; ii) la percentuale del NAV dei clienti professionali, che è una stima; iii) la percentuale dei clienti al dettaglio, che non è una stima; iv) la percentuale del NAV dei clienti al dettaglio, che è una stima.

90. Si dovrebbero inserire due sottocampi aggiuntivi corrispondenti nel campo del modulo per la trasmissione delle informazioni ad uso dei gestori degli FCM che corrisponde al campo A.7.2 del regolamento di esecuzione in materia di informativa.

91. In particolare, di seguito sono riportate ulteriori indicazioni specifiche sulla corrispondenza tra la tassonomia dei gruppi di emittenti definita dalla Banca centrale europea e la categoria di emittenti indicata nei campi A.6.7 e A.6.86:

- le categorie di emittenti “sovrano (UE)” e “sovrano (non UE)” corrispondono ad “amministrazioni centrali” con il codice IG2;
- le categorie di emittenti “banca centrale UE” e “banca centrale non UE” corrispondono a “banca centrale” con il codice IG1;
- le categorie di emittenti “organismo pubblico nazionale”, “organismo pubblico dell'UE (tranne gli organismi pubblici nazionali)” e “organismo pubblico non UE” corrispondono a “società pubblica” con il codice IG11;
- le categorie di emittenti “organismo pubblico sovranazionale (UE)” e “organismo pubblico sovranazionale (tranne l'UE)” corrispondono a “emittente sovranazionale” con il codice IG6;
- la categoria di emittenti “ente creditizio” corrisponde a “ente creditizio (escluse agenzie)”, “agenzia –tranne gli enti creditizi” e “agenzia – ente creditizio” con i codici IG4, IG7 e IG8;
- la categoria di emittenti “altre società finanziarie” corrisponde a “società finanziarie diverse dagli enti creditizi” con il codice IG9;
- la categoria di emittenti “società non finanziarie” corrisponde a “società e altri emittenti” con il codice IG3;

- le categorie di emittenti “banca centrale UE” e “banca centrale non UE” corrispondono a “banca centrale” con il codice IG1.

5.2.29 Ripartizione per gruppi di investitori (campo A.7.3) e ripartizione geografica degli investitori per paese (campo A.7.4)

92. La somma delle percentuali indicate nel campo A.7.3 dovrebbe essere uguale al 100%.
93. Anche la somma delle percentuali indicate nel campo A.7.4 dovrebbe essere uguale al 100 %, e il gestore dell’FCM dovrebbe specificare la percentuale del NAV che non può essere attribuita ad alcun paese.
94. **I proprietari effettivi indicati nei campi A.7.1 e A.7.3 dovrebbero essere considerati al livello dell’entità giuridica, non al livello della società madre.**
95. **Inoltre, il seguente elenco specifica il settore istituzionale dell’economia, quale definito ai sensi del manuale del Sistema europeo dei conti 2010, che corrisponde al gruppo di investitori indicato nel campo A.7.3:**
 - il gruppo di investitori “società non finanziarie” corrisponde a “società non finanziarie” con il codice S11;
 - il gruppo di investitori “banche” corrisponde a “istituzioni finanziarie monetarie (IFM)” con il codice S12K;
 - il gruppo di investitori “imprese di assicurazione” corrisponde a “imprese di assicurazione” con il codice S128;
 - il gruppo di investitori “altri enti finanziari” corrisponde ad “altre istituzioni finanziarie” con il codice S12O;
 - il gruppo di investitori “piani/fondi pensionistici” corrisponde a “fondi pensione” con il codice S129;
 - il gruppo di investitori “amministrazioni pubbliche” corrisponde ad “amministrazioni pubbliche” con il codice S13;
 - il gruppo di investitori “altri organismi di investimento collettivo” corrisponde a “fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari” con il codice S124;
 - il gruppo di investitori “famiglie” corrisponde a “istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie” con i codici S14 e S15;
 - il gruppo di investitori “sconosciuto” corrisponde a “non specificato” con il codice S1N;
 - il “resto del mondo” con il codice S2 può non essere direttamente collegato all’elenco dei gruppi di investitori indicato nel campo A.7.3.

5.2.30 Periodo di notifica richiesto agli investitori (campo A.7.6)

96. In riferimento al campo A.7.6 del regolamento di esecuzione in materia di informativa, in presenza di categorie multiple di azioni o quote il periodo di notifica segnalato dovrebbe essere quello della categoria di azioni più grande (associata alla percentuale del NAV più elevata). Inoltre, nella compilazione della voce “giorni” nel campo A.7.6 si dovrebbe tenere conto dei giorni lavorativi bancari.

5.2.31 Disposizioni in materia di liquidità (campo A.7.7)

97. Nel campo A.7.7 il gestore dell’FCM deve indicare se in relazione all’FCM in questione ci sono “altri meccanismi per gestire le attività illiquide”. In assenza di altri meccanismi, il gestore dell’FCM dovrebbe inserire “0” nel campo “% del NAV” relativo a quello specifico campo. Inoltre, ai fini del campo A.7.7, l’espressione “sospensione delle negoziazioni” può essere intesa nel senso di “sospensione del riscatto”.

5.2.32 Informazioni sulle passività dell’FCM: sottoscrizioni (A.7.9), rimborsi (A.7.10), pagamenti agli investitori (A.7.11), tasso di cambio (A.7.12)

98. In riferimento alle sottoscrizioni, la data di sottoscrizione da prendere in considerazione in sede di compilazione del modulo per la trasmissione delle informazioni relative all’FCM (campo A.7.9) dovrebbe essere la data di emissione dell’azione dell’FCM, non il giorno dell’effettivo pagamento all’FCM del corrispettivo dell’azione.
99. In riferimento ai rimborsi, la data di rimborso da prendere in considerazione in sede di compilazione del modulo per la trasmissione delle informazioni relative all’FCM (campo A.7.10) dovrebbe essere la data del rimborso dell’azione dell’FCM, non il giorno dell’effettivo pagamento del corrispettivo dell’azione da parte dell’FCM. Inoltre, per le finalità del campo A.7.10 i dividendi pagati agli investitori non dovrebbero essere considerati alla stregua di rimborsi.
100. In riferimento ai pagamenti agli investitori, i pagamenti agli investitori indicati nel campo A.7.11 comprendono i dividendi. A fini di chiarezza e per le finalità del campo A.7.11 si precisa che, per le categorie di azioni ad accumulazione, i redditi generati nel corso dell’anno non dovrebbero essere considerati alla stregua di pagamenti agli investitori.
101. In riferimento al tasso di cambio di cui al campo A.7.12, il tasso di cambio segnalato dovrebbe essere il tasso di cambio alla fine del mese corrispondente alle segnalazioni dei campi A.7.8, A.7.9 e A.7.11, ovvero, se non disponibile in tale data, l’ultimo tasso di cambio precedente disponibile. Questo stesso tasso di cambio dovrebbe essere utilizzato in sede di compilazione di tutti i campi A.7.8, A.7.9 e A.7.11.

Blocco 6 – Informazioni sugli FCM di tipo LVNAV

5.2.33 Informazioni sul prezzo indicato nei campi B.1.4, B.1.5 (prezzo al verificarsi dell'evento, usando il metodo del costo ammortizzato per il campo B.1.5), B.1.8 (scostamento di prezzo minimo tra i due valori indicati nel campo B.1.8), B.1.9 (per il periodo indicato nel campo B.1.6, indicare lo scostamento di prezzo massimo tra i due valori) e la differenza media tra i due valori indicati nel campo B.1.7.

102. In riferimento al prezzo indicato nei campi B.1.4 e B.1.5 (prezzo al verificarsi dell'evento, usando il metodo del costo ammortizzato per il campo B.1.5), la valuta in cui è espresso il prezzo dovrebbe essere l'EUR.

103. In riferimento alla differenza indicata nei campi B.1.7, B.1.8 e B.1.9, le cifre dovrebbero essere espresse in punti base. Inoltre, se il gestore dell'FCM decide di cambiare definitivamente il metodo di valutazione dell'attività, passando dal metodo del costo ammortizzato a quello del costo corrente di mercato, il periodo indicato nel campo B.1.6 dovrebbe cessare.

VI. Allegato

Allegato I¹⁰

Codici CFI per i titoli ammissibili

Categoria di strumenti	Gruppo	Lettere del codice CFI da trasmettere obbligatoriamente
Veicoli di investimento collettivo	E Fondi indicizzati quotati (ETF)	CE****
Veicoli di investimento collettivo	F Fondi di fondi	CF****
Veicoli di investimento collettivo	I Fondi di investimento classici (vanilla)/fondi comuni di investimento	CI****
Veicoli di investimento collettivo	S Fondi pensione	CS****
Strumenti di debito	Titoli garantiti da attività	DA****
Strumenti di debito	Obbligazioni	DB****
Strumenti di debito	Certificati di deposito su strumenti di debito	DD****
Strumenti di debito	Strumenti strutturati (senza protezione del capitale)	DE****
Strumenti di debito	Titoli garantiti da mutui ipotecari	DG****
Strumenti di debito	Obbligazioni municipali	DN****

¹⁰L'elenco dei codici CFI può variare in caso di modifiche della norma ISO 10962.

Strumenti di debito	Strumenti strutturati (protezione del capitale)	DS****
Strumenti di debito	Titoli a medio termine	DT****
Strumenti di debito	Obbligazioni con warrant	DW****
Strumenti di debito	Strumenti del mercato monetario	DY****
Future	Panieri	FFB***
Future	Valute	FFC***
Future	Debito	FFD***
Future	Future	FFF***
Future	Indici	FFI***
Future	Tassi di interesse	FFN***
Future	Opzioni	FFO***
Future	Swap	FFW***
Opzioni non quotate e opzioni quotate complesse	Cambi	HF****
Opzioni non quotate e opzioni quotate complesse	Tassi	HR****
Forward	F Cambi	JF****
Forward	R Tassi	JR****
Opzioni quotate	Panieri (call)	OC*B**
Opzioni quotate	Panieri (put)	OP*B**
Opzioni quotate	Panieri (altro)	OM*B**
Opzioni quotate	Valute (call)	OC*C**
Opzioni quotate	Valute (put)	OP*C**
Opzioni quotate	Valute (altro)	OM*C**
Opzioni quotate	Debito (call)	OC*D**
Opzioni quotate	Debito (put)	OP*D**
Opzioni quotate	Debito (altro)	OM*D**

Opzioni quotate	Future (call)	OC*F**
Opzioni quotate	Future (put)	OP*F**
Opzioni quotate	Future (altro)	OM*F**
Opzioni quotate	Indici (call)	OC*I**
Opzioni quotate	Indici (put)	OP*I**
Opzioni quotate	Indici (altro)	OM*I**
Opzioni quotate	Tassi di interesse (call)	OC*N**
Opzioni quotate	Tassi di interesse (put)	OP*N**
Opzioni quotate	Tassi di interesse (altro)	OM*N**
Opzioni quotate	Opzioni (call)	OC*O**
Opzioni quotate	Opzioni (put)	OP*O**
Opzioni quotate	Opzioni (altro)	OM*O**
Opzioni quotate	Swap (call)	OC*W**
Opzioni quotate	Swap (put)	OP*W**
Opzioni quotate	Swap (altro)	OM*W**
Swap	Cambi	SF****
Swap	Tassi	SR****
Operazione finanziaria	Pronti contro termine	LR****

Allegato II

Tabella 1

Fattore di rischio	Codice dello scenario	Data della posizione	Base del valore patrimoniale netto (NAV)	Impatto sul NAV	Impatto del flusso in uscita del primo segmento	Impatto del flusso in uscita del segmento totale	Fattore di input	Valore non disponibile	Osservazione aggiuntiva	Non è stato proposto alcun piano di vulnerabilità o di azione
		Data di esecuzione dell'ultima prova di stress (data di validità)	Il valore patrimoniale netto costante è utilizzato come base per lo scenario della prova di stress?	% del NAV che corrisponde agli effetti di uno scenario sottoposto a stress	Flussi in uscita settimanali derivati dai flussi in uscita mensili confrontati con le attività liquide settimanali disponibili, considerate come le attività altamente liquide	Flussi in uscita settimanali derivati dai flussi in uscita mensili confrontati con le attività liquide settimanali disponibili, considerate come la somma delle attività altamente liquide e delle attività a scadenza settimanale	Valore utilizzato come input per calcolare gli effetti delle prove di stress	Indica che il valore non è disponibile per lo scenario considerato	Ogni altra informazione aggiuntiva sul risultato delle prove di stress	Indica il piano di azione proposto dal consiglio di amministrazione dopo una prova di stress che ha riscontrato qualche vulnerabilità. L'assenza di vulnerabilità è segnalata con la dicitura "Nessun elemento di vulnerabilità".
Liquidità	LST-01									
Credito	CST-01									
Credito	CST-02									
Tasso di cambio	FST-01									
Tasso di cambio	FST-02									
Tasso di interesse	IST-01									
Livello di riscatto	RST-01									
Livello di riscatto	RST-02									
Livello di riscatto	RST-03									
Scarto tra indici	SST-01									
Macro	MST-01									
Macro	MST-02									

